

12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

10° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 22 LUGLIO 1997

(Notturna)

Presidenza del presidente CARELLA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2335-B) Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE, <i>relatore alla Commissione</i> Pag. 2, 5	
BRUNI (<i>Misto</i>)	5
LAURIA (<i>Forza Italia</i>)	5
MONTELEONE (<i>AN</i>)	5
RONCONI (<i>CDU</i>)	4
VALLETTA (<i>Sin. Dem.-l'Ulivo</i>)	5
ZILIO (<i>PPI</i>)	5

I lavori hanno inizio alle ore 21,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2335-B) Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2335-B.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta del 16 luglio, nel corso della quale si è svolta la discussione generale e si sono avute le repliche del relatore e del Governo.

Poichè non sono stati presentati emendamenti, procederemo alla votazione delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati agli articoli e del disegno di legge nel suo complesso.

Do lettura dei pareri pervenuti dalla 1^a e dalla 5^a Commissione permanente:

«La 1^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo».

«La 5^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, un parere di nulla osta».

Passiamo all'esame e alla votazione delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. La predetta somma integrativa è cumulabile con l'indennità integrativa speciale o altra analoga indennità collegata alla variazione del costo della vita. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 del-

la legge 25 febbraio 1992, n. 210, anche nel caso in cui l'indennizzo sia stato già concesso, è corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo, un assegno *una tantum* nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 del presente articolo e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.

3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno *una tantum* di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto, nell'ordine, i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. Ai soggetti ai quali è stato già corrisposto l'assegno *una tantum* nella misura di lire 50 milioni spetta, a domanda, da presentare entro il termine del 30 settembre 1997, l'integrazione di lire 100 milioni, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.

4. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

5. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, nonchè dal pagamento della quota fissa per ricetta di cui al comma 16-ter del medesimo articolo 8, introdotto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla predetta legge n. 210 del 1992.

6. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì al coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nonchè al figlio contagiato durante la gestazione.

7. Ai soggetti danneggiati che contraggono più di una malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanità con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2.

8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applicano limitatamente all'anno 1997. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni previste ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, valutati pari a lire 64,6 miliardi per l'anno 1997, si provvede, per il medesimo anno, mediante riduzione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente con corrispondente contenimento dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

9. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano alla USL competente le relative domande, indi-

rizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'aver diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La USL provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione delle domande, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio di cui all'articolo 4, sulla base di direttive del Ministero della sanità, che garantiscono il diritto alla riservatezza anche mediante opportune modalità organizzative».

10. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è inserito il seguente:

«I-bis. Chiunque, nell'esercizio delle proprie funzioni, venga a conoscenza di casi di persone danneggiate da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, è tenuto a rispettare il segreto d'ufficio e ad adottare, nell'ambito delle proprie competenze, tutte le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona interessata».

11. Le domande già presentate al Ministero della sanità, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è ancora iniziata l'istruttoria, sono trasmesse, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome, che provvedono, entro novanta giorni dalla data del ricevimento, ad inviarle alle aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come sostituito dal comma 9 del presente articolo.

12. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le commissioni medico-ospedaliere di cui all'articolo 4 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono integrate con medici esperti nelle materie attinenti alle richieste di indennizzo, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

13. Alla presente legge sarà data la massima pubblicità a cura degli assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome tramite affissione di copia della medesima presso ogni ufficio delle prefetture e delle aziende unità sanitarie locali competente in materia di invalidi civili, presso ogni caserma militare, presso gli uffici delle aziende unità sanitarie locali competenti in materia di vaccinazioni, presso tutti i consolati all'estero della Repubblica italiana, presso tutti i reparti degli ospedali e delle case di cura private, nonché nei locali adibiti al servizio trasfusionale. Essa sarà altresì pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

RONCONI. Signor Presidente, desidero ripetere la dichiarazione di voto già precedentemente espressa. Il mio voto è favorevole, anche se devo sottolineare che della categoria di pazienti che usufruiranno di questi indennizzi non fanno parte coloro che accusano tuttora delle con-

sequenze in seguito a trattamenti extracorporei, in particolare gli emodializzati.

MONTELEONE. Signor Presidente, in sede di discussione generale abbiamo già espresso un parere favorevole. Il motivo per cui non abbiamo presentato emendamenti è dato dall'opportunità di licenziare rapidamente il disegno di legge.

Le disposizioni di cui ai comma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 si applicano limitatamente all'anno 1997: sottolineamo nuovamente la necessità di portarle a regime anche negli anni successivi.

VALLETTA. Signor Presidente, a nome del Gruppo Sinistra Democratica dichiaro il voto favorevole al provvedimento, con una raccomandazione: di seguire dal punto di vista dei controlli la necessità effettiva dei prelievi e delle trasfusioni effettuati negli ospedali. Ritengo infatti che i problemi maggiori nascano proprio dalle trasfusioni di sangue e di emoderivati.

LAURIA. Signor Presidente, esprimo voto favorevole perchè con questo disegno di legge finalmente viene sanata la situazione dei soggetti che hanno subito danni in seguito a trasfusioni o a emoderivati.

BRUNI. Signor Presidente, esprimo anche io voto favorevole al disegno di legge in oggetto.

ZILIO. Signor Presidente, esprimo a nome del Gruppo Partito Popolare Italiano il voto favorevole a questo disegno di legge perchè ritengo che il problema da esso trattato vada affrontato e risolto.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Dichiaro anch'io il voto favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

Passiamo ora alla votazione dell'articolo 1. I commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti separatamente i commi 8 e 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Il comma 10 non è stato modificato dalla Camera dei deputati. Metto ai voti il comma 11 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I commi 12 e 13 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 2, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 4 aprile 1997, n. 92.

È approvato.

L'articolo 3, corrispondente all'articolo 2 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 22,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO

